



Ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese

Atto del Governo 81

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	81	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese	
Norma di delega:	articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	
Numero di articoli:	1	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	18 aprile 2019	19 aprile 2019
assegnazione:	29 aprile 2019	29 aprile 2019
termine per l'espressione del parere:	29 maggio 2019	29 maggio 2019
Commissione competente :	5ª Commissione Bilancio; 6ª Commissione Finanze e tesoro	V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni:	1ª Affari Costituzionali; 2ª Giustizia; 3ª Affari esteri, emigrazione; 4ª Difesa; 7ª Istruzione pubblica, beni culturali; 8ª Lavori pubblici, comunicazioni; 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare; 10ª Industria, commercio, turismo; 11ª Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; 12ª Igiene e sanità; 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali	--

Presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente del consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, istituito dai commi 95-96 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa **43,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2019 al 2033**.

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il **31 gennaio 2019**, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Gli schemi dei decreti sono **trasmessi alle Commissioni parlamentari** competenti per materia, le quali esprimono il proprio **parere entro trenta giorni** dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

L'annuncio all'Assemblea della Camera del presente atto del Governo è avvenuto il 29 aprile 2019, e pertanto il **parere della commissione Bilancio** sullo schema di D.P.C.M. deve essere espresso entro il **29 maggio 2019**.

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale **revoca degli stanziamenti**, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro **diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste** dalla norma istitutiva.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle **materie di competenza regionale** o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati **appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati**, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le **modalità di utilizzo dei contributi**, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con **oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato**, con la Banca europea per gli

investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 - Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Si segnala come **tale modalità di utilizzo dei contributi**, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia **già stata prevista in altre disposizioni** legislative, quali in particolare:

- il comma 140 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che reca la disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che prevede una norma del tutto analoga a quella prevista dal comma in esame;
- il D.L. n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato (pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato) con i medesimi soggetti finanziatori;
- l'articolo 10 del D.L. n. 104 del 2011 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**cap. 7557**), è il seguente: **740 milioni** di euro per l'anno **2019**, **1.260 milioni** per l'anno **2020**, **1.600 milioni** per l'anno 2021, **3.250 milioni** per ciascuno degli anni **2022** e **2023**, di **3.300 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2028** e di **3.400 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2029 al 2033**.

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al **rilancio degli investimenti** delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla **sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa** su sede propria (**comma 96**).

Il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a **900 milioni di euro**, per il finanziamento del prolungamento della **linea metropolitana 5 (M5) da Milano** fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

Ritenuto di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) con apposito DPCM (**A.G. n. 82**, all'esame della Commissione IX Trasporti), per un importo complessivo di 900 milioni di euro nel periodo 2019-2027, con lo schema di decreto in esame si procede al riparto della **quota residua del Fondo**, per complessivi **42,7 miliardi di euro**, nel periodo 2029-2033.

Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre **47 miliardi** di euro in un orizzonte temporale venticinquennale **dal 2017 al 2032**) e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi **36,115 miliardi** di euro per gli anni **dal 2018 al 2033**). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al Tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo al [Fondo investimenti](#).

Ai fini del **monitoraggio degli interventi** finanziati dal Fondo, il **comma 105** della legge di bilancio per il 2019 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il **15 settembre di ogni anno**, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una **apposita sezione** della **Relazione** predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il contenuto dello schema


Le risorse vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.

La ripartizione delle risorse per Amministrazione e per annualità effettuata con l'allegato 1 viene riepilogata nella tabella seguente.

Ministeri	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale 2019-2033
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	50	95	129	237	182	130	122	110	100	100	105	110	110	110	90	1.780
ECONOMIA E FINANZE	71	75	76	85	85	103	115	146	145	145	145	145	134	125	105	1.700
SVILUPPO ECONOMICO	111	220	269	500	410	385	389	470	531	580	646	646	670	670	673	7.170
LAVORO	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
GIUSTIZIA	19	26	44	62	78	70	54	47	43	40	40	36	34	30	27	650
AFFARI ESTERI	29	21	20	20	20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
ISTRUZIONE	102	144	209	290	300	300	300	300	300	295	295	295	290	290	290	4.000
INTERNO	13	80	138	180	186	187	182	176	157	105	104	104	100	100	88	1.900
AMBIENTE	12	79	97	95	80	52	40	28	28	25	25	25	23	23	18	650
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	158	291	320	1.130	1.125	1.146	1.155	1.210	1.309	1.340	1.400	1.400	1.401	1.401	1.315	16.101
DIFESA	69	100	138	401	407	450	500	460	445	445	445	445	440	455	600	5.800
POLITICHE AGRICOLE	10	16	20	30	40	40	39	35	35	35	-	-	-	-	-	300
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	24	30	40	59	107	130	150	144	142	135	135	132	132	131	129	1.620
SALUTE	54	70	72	66	50	52	54	54	55	55	60	62	66	65	65	900
Totale complessivo	725	1.250	1.575	3.155	3.070	3.055	3.100	3.180	3.290	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	42.700

Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (**37,7 per cento**) al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, il **16,8 per cento** al **Ministero dello Sviluppo economico**, il **13,6 per cento** al **Ministero della Difesa** e il **9,4 per cento** al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento, come mostrato dal grafico seguente.



Il **comma 2** dispone l'**individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato** nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'**intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie**.

Si ricorda che il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome.

I **commi 3 e 4** riguardano il **monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati**, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, il **comma 3** prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del [decreto legislativo n. 229 del 2011](#).

Il decreto legislativo n. 229/2011 - che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009](#) e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1) - introduce nuovi obblighi informativi e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 (pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54).

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'[art. 13 della L. n. 196/2009](#), denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

Il **comma 4** richiede a ciascun Ministero di presentare, **entro il 15 settembre di ogni anno**, una **relazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e **alle Commissioni parlamentari competenti per materia**, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Si ricorda che il citato comma 105 della legge n. 145/2018 prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al **comma 1075** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.

Si segnala che tale relazione (Doc. CCXL) non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

I **commi 5 e 6** riguardano le **somme assegnate ma non impegnate**.

In particolare, il **comma 5** richiama il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, **non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione**, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo.

Ai sensi del comma 5, tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, devono essere:

- individuate le somme **non impegnate**;
- determinate quelle **da riassegnare** alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a risorse destinati ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente.

La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate (procedura prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera b) della legge di contabilità).

Si ricorda che l'articolo 34-bis della legge di contabilità (legge n. 196/2009) riguarda la conservazione dei residui passivi e prevede che i **conti dei residui**, distinti per Ministeri, con specifica indicazione dei residui delle spese in conto capitale, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, vengano allegati al rendiconto generale dello Stato.

Inoltre, l'articolo 30, comma 2, lettera b) prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, possa essere disposta, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, la **reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi** delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.

Il **comma 6** concerne le **somme assegnate per l'anno 2019**, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, da adottare **entro il 15 novembre 2020**, devono essere:

- individuate le somme **non impegnate**;
- determinate quelle **da riassegnare** alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo.

La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato **entro il 15 dicembre 2020** e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Si segnala che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, decorso il quale può intervenire la revoca. Il momento dell'assegnazione delle risorse, infatti, dipende anche dai tempi di pubblicazione dello schema di decreto in esame.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 127

Camera: Atti del Governo n. 81

7 maggio 2019

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0099